COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 23/06/2021

OGGETTO:	**ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO "GABRIELLI".**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventitre** del mese di **Giugno** alle ore **13:15** , in modalità telematica a mezzo collegamento Skype, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
TOVO ROBERTO	X	
FAVARETTO GIUSEPPE		X
ZAMBELLO MIRELLA	X	
MERLO DINA	X	
PAVANELLO ANDREA	X	
CATTOZZO LUISA	X	
ALBERGHINI ERIKA	X	
BERNARDINELLO PATRIZIO		X
TOTALE	7	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dr.Alessandro Ballarin, anch'egli collegato via Skype dalla Sede comunale.
Assume la Presidenza il Prof. Edoardo Gaffeo nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il bene "impianto sportivo", rientra nella previsione dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili;
- nel caso della gestione di impianti sportivi comunali trattasi di un servizio pubblico locale, dove l'utilizzo si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini ma anche per la validità sociale della comunità;

Considerato che, il Comune di Rovigo:

- aderisce alla Carta Internazionale dell'Educazione Fisica e dello Sport (adottata dalla Conferenza Generale in Parigi il 21 novembre 1978), alla Carta Europea dello Sport (approvata dalla 7° Conferenza dei Ministri Europei dello Sport in Rodi nel 1992), alla Carta Olimpica (approvata dal Comitato Olimpico Internazionale il 7 luglio 2007) ed alla Carta Etica dello sport Veneto approvata dal Consiglio Regionale;
- promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino, con particolare riguardo al benessere fisico;
- si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie;

Tenuto presente che:

- la gestione degli impianti sportivi deve essere improntata a criteri di efficienza e di economicità e finalizzata ad ottenere una conduzione economica degli stessi con oneri proporzionalmente ridotti a carico della Amministrazione Comunale e dei fruitori;
- il Comune di Rovigo agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e all'art. 5 dello Statuto comunale, in relazione al quale sono considerate prioritarie:
 a. le attività sportive di preminente interesse pubblico, l'attività sportiva, ricreativa e sociale che consiste in attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza: l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 b. le attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I

Dato atto che:
a) la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli risorse sia in termini di personale da impiegare che per le elevate spese di manutenzione;
b) l'affidamento in gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi può rivelarsi la scelta più opportuna per l'Amministrazione;

Preso atto del vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 28.02.2020, ed in particolare :
- art. 3 - che distingue gli impianti sportivi aventi rilevanza imprenditoriale da quelli privi di rilevanza imprenditoriale, e che, alla data di adozione del Regolamento, classifica l'impianto sportivo denominato Stadio "Gabrielli" come impianto avente rilevanza imprenditoriale e impianto sportivo di rilevanza cittadina;
- art. 4 - dispone che la Giunta comunale classifica l'eventuale rilevanza economica degli impianti e, conseguentemente, individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni-tipo;

Vista la Delibera ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n.1300 del 14 dicembre 2016 che, qualifica la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, quale concessione di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera vv) del Codice, che deve

essere affidata nel rispetto delle previsioni dell'art. 164 e ss. del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso;

Ritenuto di confermare che la gestione dell'impianto sportivo Stadio Gabrielli, concretizzi una gestione avente rilevanza economica, considerato che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione è in grado di produrre reddito di gestione;

Considerato quindi che, l'affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità, e ritenuto di avviarne le modalità di affidamento in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, in conformità inoltre alla L.R. del Veneto n. 8/2015 e al Regolamento comunale;

Vista la nota del Responsabile del Settore Lavori pubblici e Patrimonio, prot. n. 25612 del 12.04.2021 dalla quale risulta che l'impianto sportivo Stadio Gabrielli presenta i necessari requisiti tecnici e strutturali e quindi risponde alla specifica destinazione d'uso come da documentazione tecnica agli atti dell'ufficio tecnico;

Posto che la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica può essere affidata ai:
- soggetti del mondo sportivo dilettantistico costituiti secondo una delle forme societarie previste dall'art. 90 legge 289 del 27/12/2002 e del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- operatori economici indicati all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
- soggetti che intendano riunirsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di definire che:
- la durata dell'affidamento in concessione viene fissata in 5 (cinque) anni , che può essere estesa fino ad un massimo di 15 (quindici) anni, a seguito di eventuali interventi migliorativi aggiuntivi presentati.
L'estensione della durata sarà proporzionata al valore economico degli interventi migliorativi aggiuntivi nella misura di € 15.000,00 per ogni anno (es. 60.000,00 =4 anni aggiuntivi, 180.000,00=10 anni aggiuntivi in quanto limite di durata non superabile);
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo del servizio sarà costituito "nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo";
- il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo offerto in sede di gara, che dovrà essere superiore al canone posto a base di gara pari a € 8.000,00 (otto/mila) per tutta la durata della concessione. Il valore a base di gara è determinato detraendo dal canone quantificato in € 18.716,73 (come individuato con nota del 15.04.2021 prot. n. 26628 dal servizio Patrimonio) la quota di reddività imputata alle altre strutture accatastate congiuntamente all'interno allo Stadio Gabrielli;
- il concessionario dovrà:
 - consentire l'utilizzo gratuito da parte degli istituti scolastici del Comune fino ad massimo di n. 10 (dieci) giornate annue;
 - mettere a disposizione l'impianto gratuitamente al Comune, fino a un massimo di 10 (dieci) giorni, in occasione di manifestazioni, attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - svolgere puntualmente la manutenzione ordinaria dell'impianto mentre la manutenzione straordinaria risulterà a carico del comune di Rovigo;
- la modalità di valutazione delle offerte avverrà tramite assegnazione di un punteggio massimo di 100/100, riconoscendo un valore del 20% all'offerta economica, e un valore del 80% all'offerta tecnica in base ai seguenti criteri:

ATTIVITA' SVOLTA E ORGANIZZAZIONE INTERNA:

- esperienza di attività a favore dei giovani, del mondo dell'infanzia, del mondo scolastico delle persone con disabilità e degli anziani e organizzazione di attività di carattere sociale e ricreativo;
- esperienza nel settore di attività del calcio;
- entità utenza;
- esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- radicamento sul territorio comunale;
- qualificazione tecnica del personale impiegato nello svolgimento delle attività sportive;
- qualificazione del personale impiegato nella manutenzione dell'impianto;
- personale abilitato all'utilizzo del DAE;

- adesione alla Carta Etica dello sport;

PROPOSTA DI GESTIONE QUINQUENNALE DELLA ATTIVITA' CHE SARA' SVOLTA NELLA STRUTTURA

- valutazione del piano di conduzione tecnica;
- descrizione del piano di utilizzo, stabilendo:
 - qualificazione tecnica del personale che sarà impiegato nello svolgimento delle attività sportive ;
 - qualificazione del personale che sarà impiegato nella manutenzione dell'impianto;
 - personale abilitato all'utilizzo del DAE che sarà impiegato;
 - gestione settore di attività;
 - gestione di attività a favore dei giovani, del mondo dell'infanzia, del mondo scolastico delle persone con disabilità e degli anziani e organizzazione di attività di carattere sociale e ricreativo;
 - entità utenza accoglibile;
 - ampiezza orario d'uso dell'impianto:
 - valutazione progetto interventi migliorativi;

- In caso di parità di punteggio si procederà con l'assegnazione al soggetto che avrà conseguito maggior punteggio nell'ordine:

1) Radicamento sul territorio;
2) Numero di tesserati;

In caso di ulteriore parità in base a sorteggio;

- la Commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte pervenute sarà composta da n. 3 esperti:
 - dirigente/dipendente ufficio tecnico;
 - dirigente/dipendente ufficio gare e appalti;
 - dirigente/dipendente ufficio sport;

 nominati dai dirigenti incaricati delle singole strutture;

-in caso di utilizzo da parte di terzi dell'impianto, il Concessionario sarà tenuto ad applicare le tariffe come stabilite dall'Amministrazione, e che possono essere aggiornate di anno in anno;

- di invitare gli uffici tecnici ad un tempestivo accastamento aggiornato in modo separato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la L.R. del Veneto n. 8/2015;
Visto il vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 28.02.2020;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, denominato "Codice dei contratti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2021, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, Bilancio di Previsione Esercizio 2021/2023 e relativi allegati";

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 12/11/2020 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Valeria Orna l'incarico dirigenziale relativo al Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione, Università, Sport e Politiche Giovanili e viene stabilito l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di impedimento, assenza momentanea o assenza per ferie;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati espressi i seguenti pareri:
a) del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
b) del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

Previa votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare la classificazione dell'impianto sportivo Stadio "Gabrielli", ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 28.02.2020, come impianto avente rilevanza economica,

considerato che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione è in grado di produrre reddito di gestione;

3. di individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e il soggetto che svolgerà attività sportiva in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per l'impianto, approvando lo schema di convenzione come da allegato 1;

4. di dare indirizzo di attivare le procedure di selezione, ad evidenza pubblica, per affidare, l'impianto sportivo oggetto del presente provvedimento, in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, e in conformità inoltre alla L.R. del Veneto n. 8/2015 e al Regolamento comunale;

5. che la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica può essere affidata ai:

- soggetti del mondo sportivo dilettantistico costituiti secondo una delle forme societarie previste dall'art. 90 legge 289 del 27/12/2002 e del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- operatori economici indicati all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
- soggetti che intendano riunirsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di definire che:

- la durata dell'affidamento in concessione viene fissata in 5 (cinque) anni , che può essere estesa fino ad un massimo di 15 (quindici) anni, a seguito di eventuali interventi migliorativi aggiuntivi presentati.
L'estensione della durata sarà proporzionata al valore economico degli interventi migliorativi aggiuntivi nella misura di € 15.000,00 per ogni anno (es. 60.000,00 =4 anni aggiuntivi, 180.000,00=10 anni aggiuntivi in quanto limite di durata non superabile);
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo del servizio sarà costituito "nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo";
- il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo offerto in sede di gara, che dovrà essere superiore al canone posto a base di gara pari a € 8.000,00 (otto/mila) per tutta la durata della concessione. Il valore a base di gara è determinato detraendo dal canone quantificato in € 18.716,73 (come individuato con nota del 15.04.2021 prot. n. 26628 dal servizio Patrimonio) la quota di reddività imputata alle altre strutture accatastate congiuntamente all'interno allo Stadio Gabrielli;
- il concessionario dovrà:
 - consentire l'utilizzo gratuito da parte degli istituti scolastici del Comune fino ad massimo di n. 10 (dieci) giornate annue;
 - mettere a disposizione l'impianto gratuitamente al Comune, fino a un massimo di 10 (dieci) giorni, in occasione di manifestazioni, attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - svolgere puntualmente la manutenzione ordinaria dell'impianto mentre la manutenzione straordinaria risulterà a carico del comune di Rovigo;
- la modalità di valutazione delle offerte avverrà tramite assegnazione di un punteggio massimo di 100/100, riconoscendo un valore del 20% all'offerta economica, e in base ai seguenti criteri:

ATTIVITA' SVOLTA E ORGANIZZAZIONE INTERNA:

- esperienza di attività a favore dei giovani, del mondo dell'infanzia, del mondo scolastico delle persone con disabilità e degli anziani e organizzazione di attività di carattere sociale e ricreativo;
- esperienza nel settore di attività del calcio;
- entità utenza;
- esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- radicamento sul territorio comunale;
- qualificazione tecnica del personale impiegato nello svolgimento delle attività sportive;
- qualificazione del personale impiegato nella manutenzione dell'impianto;
- personale abilitato all'utilizzo del DAE;
- adesione alla Carta Etica dello sport;

PROPOSTA DI GESTIONE QUINQUENNALE DELLA ATTIVITA' CHE SARA' SVOLTA NELLA STRUTTURA

- valutazione del piano di conduzione tecnica;
- descrizione del piano di utilizzo, stabilendo:
 - qualificazione tecnica del personale che sarà impiegato nello svolgimento delle attività sportive ;
 - qualificazione del personale che sarà impiegato nella manutenzione dell'impianto;

- personale abilitato all'utilizzo del DAE che sarà impiegato;
- gestione settore di attività;
- gestione di attività a favore dei giovani, del mondo dell'infanzia, del mondo scolastico delle persone con disabilità e degli anziani e organizzazione di attività di carattere sociale e ricreativo;
- entità utenza accoglibile;
- ampiezza orario d'uso dell'impianto:
- valutazione progetto interventi migliorativi;

- In caso di parità di punteggio si procederà con l'assegnazione al soggetto che avrà conseguito maggior punteggio nell'ordine:
1) Radicamento sul territorio;
2) Numero di tesserati;
In caso di ulteriore parità in base a sorteggio;
- la Commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte pervenute sarà composta da n. 3 esperti:
- dirigente/dipendente ufficio tecnico;
- dirigente/dipendente ufficio gare e appalti;
- dirigente/dipendente ufficio sport;

nominati dai dirigenti incaricati delle singole strutture;
- in caso di utilizzo da parte di terzi dell'impianto, il Concessionario sarà tenuto ad applicare le tariffe come stabilite dall'Amministrazione, e che possono essere aggiornate di anno in anno;
- di invitare gli uffici tecnici ad un tempestivo accastamento aggiornato in modo separato;

7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on line*;

8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, considerata l'urgente necessità di avviare con immediatezza le procedura di affidamento ivi prevista;

10. di demandare al Dirigente del competente servizio gli atti di competenza allo scopo di dare esecuzione al presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL SINDACO
Alessandro Ballarin	Edoardo Gaffeo
Documento sottoscritto con firma digitale	*Documento sottoscritto con firma digitale*